



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



FONDAZIONE
FORENSE
RIMINESE Michele Ugolini



Associazione Riminese dei Concorsualisti

Le procedure di sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi

«La ristrutturazione dei debiti del consumatore»

19 ottobre 2022

Avv. Francesca Monica Cocco

«Introduzione»

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 (CCII).

Il CCII abroga tanto la legge fallimentare, quanto la L. n. 3/2012 (legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, la composizione della crisi da sovraindebitamento) e dunque

ad oggi, abbiamo un **codice unico** che tratta la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia (c.d. fallibili), sia per i soggetti sotto soglia (c.d. non fallibili).

«Introduzione»

Gli organismi di composizione della crisi per sovraindebitamento vengono contemplati per la prima volta dall'art. 15 della L. n. 3 del 2012, in maniera del tutto inedita nell'ordinamento ed il loro **ruolo centrale** è rimasto pressoché **immutato** nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tanto la L. n. 3/2012, quanto il CCII, non regolano compiutamente la disciplina degli OCC, se non definendoli come

“enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità”,

svolgenti **“compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento”**.

«Introduzione»

La disciplina relativa agli O.C.C. è contenuta invece nel **D.M. 24 settembre 2014 n. 202** *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”*,

il quale stabilisce l’istituzione di un apposito **registro** – tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – di tali enti, destinati *“all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*.

Altresì, il D.M. n. 202/2014 stabilisce **i requisiti e le modalità** di iscrizione da parte degli O.C.C. al predetto registro presso il Ministero della Giustizia, **la formazione dell’elenco degli O.C.C. iscritti** e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione degli O.C.C. dal registro, **gli obblighi dell’O.C.C.** e del **singolo gestore della crisi**, nonché la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese spettanti agli O.C.C., a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

«Introduzione»

All'interno dei singoli O.C.C., naturalmente, vi è **l'elenco vero e proprio dei gestori della crisi**, ovvero dei professionisti che, sotto il profilo operativo, svolgono le funzioni dell'organismo; professionisti aventi requisiti di **professionalità** (art. 4, comma 5, D.M. 24 settembre 2014 n. 202) e di **onorabilità** (art. 4, comma 8, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).

Ogni singolo O.C.C. provvede, mediante **regolamento interno** e nel rispetto dei predetti requisiti di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, alla nomina dei propri gestori della crisi, provvedendo alla relativa iscrizione nel registro ministeriale.

«Introduzione»

Nel CCII, gli O.C.C. sono regolati dall'art. 2, comma 1, lett. t) come segue:

*«O.C.C.: organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i **compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento** previsti dal presente codice»,*

nonché dall'art. 65, comma 3:

*«i compiti del **commissario giudiziale** o del **liquidatore** nominati nelle procedure di cui al comma 1 **sono svolti dall'O.C.C.** La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa».*

Sono enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità (L. n. 3/2012)

«Introduzione»

Le procedure di sovraindebitamento si articolano in 2 macrofasi:

-La prima di carattere **stragiudiziale**, dinanzi all'O.C.C., al fine di ottenere la relazione finale da produrre in Tribunale unitamente alla domanda di accesso alla procedura; fase che inizia con il deposito dell'istanza di nomina del Gestore della crisi presso O.C.C. competente;

-La seconda di carattere **giudiziale**, dinanzi al Tribunale fallimentare competente, secondo l'iter processuale previsto nel CCII.

«Il ruolo del Gestore della crisi O.C.C.»

La centralità del ruolo del Gestore della crisi O.C.C. ed i suoi **rapporti con il Giudice** e con i **professionisti del debitore** derivano dalla stessa architettura normativa della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Difatti, **l'impulso comune** a tutti gli istituti del sovraindebitamento è dato dalla richiesta, da parte del debitore, della **nomina di un Gestore della crisi**, presso un O.C.C. territorialmente competente.

«Il ruolo del Gestore della crisi O.C.C.»

Ciò risulta **imprescindibile**, in quanto è la legge stessa a prevedere che la domanda giudiziale che viene depositata in Tribunale – contenente la richiesta di accesso ad uno degli istituti per la composizione della crisi da sovraindebitamento e munita dei documenti obbligatori – debba essere corredata dalla **Relazione del Gestore della crisi O.C.C.**; senza la quale, dunque, la domanda stessa risulterebbe **inammissibile**.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: art. 68, comma 2, CCII

Concordato minore: art. 76, comma 2, CCII e art. 77, comma 1, CCII

Liquidazione controllata: art. 269, comma 2, CCII

Esdebitazione dell'incapiente: art. 283, comma 4, CCII

«I compiti del Gestore della crisi O.C.C.»

A fronte di quanto premesso, si evince che i rapporti con il Giudice **sorgono** nel momento stesso in cui viene depositata in Tribunale la domanda giudiziale con annessa **Relazione** del Gestore della crisi.

La legge affida a quest'ultimo – quale soggetto *super partes*, ovvero ente dotato dei requisiti di professionalità e indipendenza – il **compito** di effettuare una sorta di *screening* sui contenuti della proposta e sulle genuinità dei documenti offerti dal debitore, che deve essere svolto prioritariamente rispetto al deposito della domanda e che deve sintetizzarsi nella Relazione da depositarsi in Tribunale.

Oltre a quanto sopra, vi sono altresì, gli adempimenti del Gestore della crisi O.C.C. che vengono eventualmente e specificamente **richiesti dal Giudice** nel corso della fase giudiziale.

«I compiti del Gestore della crisi O.C.C.»

Diversamente, i rapporti tra l'O.C.C. ed i professionisti che assistono il debitore nella composizione della crisi da sovraindebitamento sorgono nel momento in cui viene depositata **l'istanza di nomina del Gestore della crisi presso l'O.C.C. territorialmente competente.**

Il referente dell'O.C.C. nomina il Gestore e raccoglie **l'accettazione dell'incarico** dello stesso, accompagnata dalla **dichiarazione di indipendenza** e dei requisiti richiesti dal D.M. n. 202/2014 e dall'art. 51, comma 1, c.p.c.

L'O.C.C. formula il preventivo e, una volta accettato dal debitore nei suoi termini di pagamento, il referente dell'O.C.C. comunica al Gestore nominato **l'espresso incarico di predisporre la Relazione di legge.**

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

Si pone il tema delicato **dei due ruoli e dei rispettivi limiti**: il Gestore della crisi da un lato e il professionista che assiste il debitore dall'altro.

Il tema non è peregrino, in quanto è noto il dettato normativo del CCII in relazione all'accesso alle procedure di sovraindebitamento, che contempla la possibilità (o l'imposizione?) **che il debitore non sia assistito da un professionista e che acceda alla procedura per tramite esclusivo del Gestore della crisi O.C.C.**

Salvo che, per analogia, non si applichi l'art. 9, comma 2, CCII, secondo cui *«salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio»*.

(fa eccezione il concordato minore, in relazione al quale il commento all'art. 76 di cui alla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 14/2019 impone invece l'assistenza di un difensore; senza che, tuttavia, i relativi crediti professionali siano prededucibili nell'ambito dell'art. 6 CCII).

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

I temi dunque sono i seguenti:

- È ammissibile l'accesso al sovraindebitamento da parte del debitore assistito dal professionista?
- Se è ammissibile, ovvero se si tratta di facoltà a lui concessa, le relative spese possono essere prededucibili?

È chiaro che se si nega al debitore la facoltà di farsi assistere da un professionista, le relative spese non possono essere considerate prededucibili.

Nell'immediata entrata in vigore del CCII, la giurisprudenza è divisa.

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

Ad esempio:

- Trib. Grosseto, 19 settembre 2022, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposta con il patrocinio di un legale (dovendosi proporre per tramite esclusivo dell'O.C.C.)

In senso contrario, ovvero domanda proposta con il patrocinio di un legale ed ammessa: Tribunale di Verona, 20 settembre 2022 (liquidazione controllata); Tribunale di Genova, 17 agosto 2022 (liquidazione controllata); Tribunale di La Spezia 11 agosto 2022 (piano del consumatore); Tribunale di Milano, 7 ottobre 2022 (liquidazione controllata); Tribunale di Vicenza 14 settembre 2022 (liquidazione controllata).

Occorrerà ovviamente attendere pronunce circa la prededucibilità delle spese relative ai professionisti.

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

Vi è da dire che Il Tribunale di Milano si è recentemente più volte espresso sull'obbligo di assistenza tecnica nelle procedure di sovraindebitamento.

Pur vero che tali pronunce sono state emesse sub vecchio rito L. n. 3/2012, alcune di esse tuttavia sono state emesse dopo l'entrata in vigore del CCII, ovvero dopo il 15 luglio 2022:

- Trib. Milano, 11 aprile 2022
- Trib. Milano, 26 maggio 2022
- Trib. Milano, 18 agosto 2022

Con riguardo a quest'ultima pronuncia, si noti che trattasi di reclamo al provvedimento del G.D. del 14 giugno 2022, che aveva negato la prededucibilità delle spese legali (ovvero la loro riconducibilità alle spese generali prededucibili) utilizzando come parametro ermeneutico il CCII di prossima entrata in vigore.

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

Prescindendo, per un momento, dalla possibilità o meno, per il debitore in stato di sovraindebitamento, di avvalersi dell'assistenza di un professionista al fine di accedere alla procedura,

non può sottacersi come l'architettura normativa del CCII **rimarchi** un **solco decisivo** tra

- il ruolo del Gestore della crisi O.C.C. e
- il ruolo del debitore/professionista che assiste il debitore.

Basta, difatti, scorrere il dettato delle norme che

- da un lato, definiscono il contenuto tassativo della relazione O.C.C. e le attività che compie in ausilio del Giudice
- da un lato, disciplinano la documentazione obbligatoria a corredo della domanda (la quale, gioco forza, deve argomentarne i contenuti), nonché le condizioni preliminari di accesso alla procedura,

senza che pare ravvisarsi un'identità, neppure parziale, tra i due ruoli.

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

Pertanto, **nell'attesa del consolidamento della giurisprudenza** sulla possibilità o meno che il debitore possa farsi assistere da un professionista e, stante l'attuale orientamento ondivago, ad oggi possiamo solo affrontare il tema della

capacità o meno del sovraindebitato di poter far fronte a ciò che il CCII richiede ai fini dell'accesso alla procedura.

(anche se la legge prevede «l'ausilio» o il «tramite» dell'O.C.C., occorre tenere presente che i compiti e le attività dell'O.C.C. non sono coincidenti con i compiti e le attività che il debitore è chiamato a svolgere, nel proprio interesse).

(Inoltre, c'è sempre il tema del ruolo super partes dell'O.C.C. che, dal suo canto, ha funzione di ausilio nei confronti del Giudice, quale ente dotato di imparzialità e indipendenza).

Proprio per tali motivi, il tema risulta delicato.

«Il delicato profilo della delimitazione dei ruoli»

La capacità o meno del sovraindebitato di poter far fronte a ciò che la legge richiede ai fini dell'accesso alla procedura non è un tema nuovo.

Anche sotto il vigore della L. n. 3/2012, non era infrequente che il Gestore della crisi O.C.C. dovesse togliersi il cappello dell'attestatore ed indossare quello dell'advisor del debitore, come suole dirsi.

Il successo di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed il conseguente raggiungimento dell'obiettivo del *fresh start* in chiave economica e sociale, non si esaurisce nelle risultanze della Relazione del Gestore della crisi O.C.C. e neppure si esaurisce nella documentazione obbligatoria che la legge richiede al debitore.

È fondamentale che, a monte, via sia una serie di verifiche preliminari.

Va da sé che tali verifiche preliminari per l'accesso alla procedura devono essere **svolte dal debitore stesso** (o dal professionista che lo assiste).

«La competenza territoriale nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Di seguito, a titolo esemplificativo, le verifiche preliminari in capo al debitore (o al professionista che lo assiste):

Dapprima, la **competenza territoriale**.

Nel CCII, la competenza territoriale è individuata nel tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), che si presume coincidente, per **l'attività di impresa, con la sede legale** risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; per la **persona fisica non esercente attività di impresa, con la residenza o il domicilio** (e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita); per la **persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, con la sede legale** risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale (o, se sconosciuta, secondo quanto previsto per la persona fisica non esercente attività di impresa con riguardo al legale rappresentante), (art. 27, comma 2 e 3, CCII).

«Il requisito oggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il requisito oggettivo.

Il requisito oggettivo sussiste quando i soggetti legittimati ad accedere alle procedure di sovraindebitamento si trovino in stato di crisi oppure di insolvenza.

Per stato di **crisi**, si intende lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 6, comma 1, lett. a), CCII);

mentre, per stato di **insolvenza** si intende lo stato del debitore che si manifesta con **inadempimenti** od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore **non è più in grado di soddisfare** regolarmente le proprie obbligazioni (art. 6, comma 1, lett. b), CCII).

L'effettivo stato di crisi o di insolvenza viene motivato in sentenza (Trib. Genova 18 agosto 2022 e 22 agosto 2022).

Lo stato di insolvenza (rispetto a quello di crisi) è dirimente solo nel caso di liquidazione promossa da un creditore.

«Il requisito soggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il requisito soggettivo.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo del «debitore in stato di sovraindebitamento», occorre fare riferimento all'art. 2, comma 1, CCII (breve esemplificazione + norma di chiusura):

Il sovraindebitamento rappresenta lo stato di crisi o di insolvenza del **consumatore**, del **professionista**, dell'**imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo** e della **start up innovativa** di cui al D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012 e di ogni altro debitore **non assoggettabile** alla liquidazione giudiziale, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2, comma 1, lett. c), CCII).

«Il requisito soggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il requisito soggettivo.

Il **consumatore** è colui, persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2, comma 1, lett. e), CCII).

L'**impresa minore**, invece, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; 3) un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000,00 (art. 2, comma 1, lett. d) CCII).

«Il requisito soggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il requisito soggettivo.

Nel CCII, l'**assoggettabilità in astratto** è regolata dall'art. 2, comma 1, lett. c), d), e)

mentre l'**assoggettamento in concreto** è regolato:

nella liquidazione controllata dall'art. 270, comma 1 (*“in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV”*, ovvero in assenza di domande di accesso agli altri strumenti di regolazione di regolazione della crisi).

Nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c'è questa norma specifica.

«Il requisito soggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

È possibile per un soggetto, che riveste il ruolo di fideiussore di un terzo soggetto che svolge attività professionale o di impresa, essere qualificato come consumatore e dunque accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Dopo un periodo di incertezza, scaturita dagli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione n. 742 del 16.01.2020, si è espressa sul controverso tema del fideiussore che, agendo quale consumatore, presti garanzia per un'obbligazione principale assunta dal garantito nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.

La Cassazione, pur muovendo dal presupposto dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria e dalla conseguente centralità della posizione del debitore principale rispetto a quella del garante, rileva però al tempo stesso che l'operatività di detta caratteristica di deve considerare strettamente delimitata all'ambito del rapporto di garanzia,

non potendo venire proiettata fuori da esso, tanto più che l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)»

«Il requisito soggettivo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Con la conseguenza che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito,

il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia **per finalità** non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì **estrane** alla stessa.

E pertanto, potrà qualificarsi come consumatore, il fideiussore che ha garantito un soggetto, senza che l'attività professionale o imprenditoriale di quest'ultimo incida sulla propria sfera personale.

«Le condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Condizioni soggettive ostative.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore:

Il consumatore non può accedervi (art. 69, comma 1, CCII):

- se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti oppure
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- Il consumatore non può accedere alla procedura, oltre ai casi prima previsti, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nella **ristrutturazione dei debiti del consumatore**, il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto a predisporre la **Relazione ex art. 68, comma 2, CCII**, che deve contenere:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) *l'indicazione presunta dei costi della procedura»*

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

E pertanto, il professionista che assiste il debitore dovrà necessariamente fornire al Gestore della crisi O.C.C. quanto segue.

a) Ai fini della «*indicazione delle cause dell'indebitamento*»:

La descrizione delle cause che hanno determinato l'indebitamento e i documenti a supporto.

a bis) Ai fini della indicazione «*della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*»:

Evidentemente, prima di poter valutare la diligenza, occorre fornire al Gestore della crisi O.C.C. i documenti relativi alle obbligazioni (contratti, atti pubblici, garanzie prestate, mutui e finanziamenti, risultanze Centrale rischi di banca d'Italia, CRIF, certificato unico dei debiti tributari ex art. 363 CCII, certificato unico debiti contributivi e per premi assicurativi ex art. 363 CCII, et cetera).

In guisa che il Gestore della crisi O.C.C. possa valutare la diligenza prestata per ogni singola obbligazione, anche in riferimento alla ragionevole prospettiva di poterle adempiere rispetto all'entità del proprio patrimonio e dei redditi.

In ragione di ciò, è opportuno che il professionista che assiste il debitore fornisca documentazione comprovante l'entità del patrimonio e dei redditi al momento in cui è stata contratta la singola obbligazione.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

b) Ai fini della «esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte»:

Il professionista che assiste il debitore deve fornire al Gestore della crisi O.C.C. i documenti relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore, nonché documenti reddituali, al fine di esporre le ragioni che non consentono al debitore di adempiere integralmente e regolarmente le obbligazioni.

In particolare, è utile la ricostruzione della solvibilità del debitore almeno con riguardo ai redditi mediamente percepiti, che (pur essendo stata espunta dal CCII rispetto alla L. n. 3/2012) è utile per esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

c) Ai fini della «valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda»:

Al Gestore della crisi O.C.C. debbono dunque essere anticipati (nella prassi, unitamente alla bozza della domanda, della proposta e del piano) i documenti allegandi, ovvero (art. 67, comma 2, CCII):

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Al Gestore della crisi O.C.C. vanno anticipati tutti i documenti a supporto della domanda, non solo i predetti obbligatori per legge.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

d) Ai fini della «*indicazione presunta dei costi della procedura*»:

Il professionista, per parte sua, dovrà fornire copia dell'incarico scritto ricevuto dal debitore, il preventivo complessivo firmato e la fatturazione degli acconti ricevuti.

Al Gestore della crisi O.C.C. vanno forniti altresì:

- documenti relativi alla falcidia ed alla ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del T.F.R o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (art. 67, comma 3, CCII);
- i documenti necessari per il giudizio di convenienza in caso di parziale pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, al fine di valutare il ricavato della eventuale liquidazione dei beni o diritti oggetto di prelazione (art. 67, comma 4, CCII)

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

- i documenti reddituali di competenza del periodo in cui il debitore ha contratto ciascun singolo finanziamento il cui rimborso non è stato onorato, al fine di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (art. 68, comma 3, CCII).

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nota bene:

Dalla Relazione del Gestore della crisi OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore **sono stati espunti**:

-il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9, comma 3 bis, lett. c), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

-l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis, lett. d), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

-Il giudizio sulla **probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria** (art. 9, comma 3 bis, lett. e), L. n. 3/2012 nella formulazione ante L. n. 176/2020, che aveva già in parte anticipato il CCII)

(mentre la **novità del CCII** è data dall'indicazione presunta dei costi della procedura).

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il giudizio della probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nella Relazione O.C.C. per il consumatore, pare espunto.

Ma è davvero così? Possiamo limitare i rapporti con il Giudice al contenuto tassativo della relazione?

Forse no, vediamo perché.

L'art. 67, comma 4, CCII prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile – in ragione della collocazione preferenziale – sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, *«come attestato dall'OCC»*.

Da quanto sopra, si deduce che l'OCC debba **comunque formulare al Giudice un giudizio di convenienza ed una valutazione dell'alternativa liquidatoria**, almeno per quanto riguarda che i crediti muniti di **privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente**.

Non solo.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

L'art. 67, comma 5, CCII stabilisce la possibilità, per il consumatore, di rimborsare alla scadenza convenuta le rate del mutuo ipotecario sull'abitazione principale se egli, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni (quindi è in corrente) oppure se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Norma simile a questa è prevista nel concordato minore, per i mutui con garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa, laddove però **l'OCC deve attestare al Giudice** *«che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori»* (art.75, comma 3, CCII).

Tale attestazione non è invece prevista nell'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Purtuttavia, relativamente all'art. 67, comma 5, CCII relativo all'abitazione principale del consumatore, occorre comunque tenere presente l'art. 70, comma 9, CCII:

Quando un creditore – nel depositare le proprie osservazioni alla proposta ed al piano comunicati dall'OCC – **contesta la convenienza** della proposta, **il giudice omologa il piano**, se ritiene che il credito dell'opponente possa essere **soddisfatto dall'esecuzione del piano**, in misura **non inferiore** all'alternativa liquidatoria (*cram down* generico).

Pertanto, onde evitare che il Giudice, al fine di applicare il predetto *cram down*, chieda un'apposita attestazione in tal senso al Gestore della crisi OCC, si può ipotizzare che, per completezza, nella relazione finale, **il Gestore abbia già attestato** *che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*, in modo da evitare contestazioni in proposito da parte degli altri creditori.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nota bene.

In caso di contestazione da parte del creditore della convenienza della proposta e del piano – che contempla il rimborso delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull'abitazione principale, di cui all'art. 67, comma 5, CCII – è possibile che **al Gestore della crisi O.C.C. non venga richiesto il supplemento di attestazione** (come per il rimborso del mutuo garantito su beni strumentali nel concordato minore) se:

- il debitore si oppone, a sua volta, alla contestazione del creditore, in quanto, nel commento all'art. 67 CCII di cui alla relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019, il legislatore dichiara espressamente che la norma di cui all'art. 67, comma 5, CCII «*sia sottratto alle regole del concorso*»;
- il Giudice lo rilevi d'ufficio, stante la predetta interpretazione autentica contenuta nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019.

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Inoltre, il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto ad effettuare una valutazione sulla condotta del creditore che ha finanziato il debitore (art. 68, comma 3, CCII).

Il Gestore, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, **dedotto l'importo necessario** a mantenere un dignitoso tenore di vita.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

La valutazione del Gestore della crisi O.C.C. di cui al predetto art. 68, comma 3, CCII ha spiccata **funzione ausiliare** per il Giudice.

Difatti, qualora un creditore contesti la convenienza della proposta di ristrutturazione del consumatore, il Giudice è tenuto al **rigetto** della contestazione stessa (art. 69, comma 2, CCII):

- nel caso in cui il creditore abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
- nel caso in cui il creditore abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B. Testo Unico Bancario)

[**art. 124 bis T.U.B.:** 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.]

«La Relazione del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Altresì, il Gestore della crisi O.C.C., è tenuto, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, a dare notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (c.d. **informativa agli uffici fiscali**, di cui all'art.68, comma 4, CCII).

Nella prassi, sebbene la norma non lo richieda espressamente, le risultanze dell'informativa fiscale viene trasfusa nella Relazione del Gestore, **a beneficio della individuazione, da parte del Giudice, dell'effettivo ammontare dei debiti fiscali maturati dal debitore.**

«Il deposito della domanda di omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Il consumatore che si trovi in stato di sovraindebitamento, con l'ausilio dell'O.C.C., può proporre ai creditori un **piano** di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67 CCII).

La domanda giudiziale deve contenere:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Con l'allegazione della Relazione del Gestore della crisi O.C.C.

«La fase prima dell'omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Una volta depositata la domanda giudiziale di omologa, unitamente alla proposta, al piano ed alla Relazione predisposta dal Gestore della crisi O.C.C.,

il Giudice, se la proposta ed il piano sono **ammissibili**, dispone con **decreto** che la domanda giudiziale di omologa, unitamente alla proposta ed al piano siano **pubblicate** sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Ebbene, nel medesimo decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice può disporre, a carico del debitore, **il divieto di compiere atti lesivi dell'integrità del patrimonio** fino alla conclusione del procedimento, compreso il **divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati** (art. 70, comma 4, ultimo cpv, CCII).

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

La composizione della crisi da sovraindebitamento soffre di una sorta di disparità di trattamento rispetto alle procedure concorsuali maggiori, laddove è possibile **anticipare l'ombrello protettivo depositando la domanda** di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi** (art. 44 CCII),

- con conseguente **impossibilità, per i creditori, di acquisire diritti di prelazione** con efficacia rispetto ai creditori concorrenti e
- **con conseguente inefficacia**, rispetto ai creditori anteriori, **delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti** alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese (art. 46, comma 5, CCII).

(pensiamo al vecchio disposto degli artt. 161, comma 6, l. fall. domanda di concordato in bianco e art. 168 l. fall.)

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Diversamente, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, **non è possibile anticipare l'ombrello protettivo** ad un momento antecedente rispetto al concreto deposito della proposta e del piano (sia per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia per il concordato minore).

Nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore, solo con il deposito della domanda giudiziale completa, ovvero con allegata proposta e piano (art. 67 CCII), è possibile richiedere ed eventualmente ottenere la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il **divieto** per i creditori di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 70, comma 4, CCII).

Non manca, tuttavia, qualche interprete che, per effetto del generico rinvio al titolo III (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza) da parte dell'art. 65, comma 2, ritiene che gli artt. 44 e 46 CCII (deposito con riserva ed effetti) siano applicabili anche al sovraindebitamento.

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c'è automatic stay, ovvero il blocco automatico delle azioni esecutive e cautelari per effetto del solo deposito della domanda di omologa.

Pertanto, il debitore che intende accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha **l'onere**, con la domanda di omologa di effettuare **apposita istanza ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII**, affinché il Giudice:

- disponga la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; e/o
- disponga il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore
- disponga **misure idonee** a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Dalla lettera dell'art. 70, comma 4, CCII, la concessione delle misure **non è dovuta** a fronte dell'istanza, ma è soggetta alla **discrezionalità del Giudice** (si noti il verbo «*può*»), il quale valuta gli eventuali **pregiudizi sulla fattibilità del piano e l'idoneità delle misure richieste alla conservazione dell'integrità del patrimonio** del debitore, in favore dei creditori.

La concessione delle misure protettive, su istanza del debitore, avviene con il decreto di ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

Le misure protettive **possono essere revocate** su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di compimento di atti in frode da parte del debitore (art. 70, comma 5, CCII).

Il Giudice, salvo che l'istanza di revoca delle misure protettive non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.

«Le procedure esecutive individuali nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Oltre alla richiesta del generico divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, è utile, nel caso di procedimenti di esecuzione forzata in corso già alla data del deposito della domanda di omologa del piano di ristrutturazione, che nell'istanza ai sensi dell'art. 70, comma 4, **vengano elencati e precisati i procedimenti di esecuzione forzata in corso** (Tribunale e numeri di R.G.), in modo tale che siano trasfusi nel provvedimento di concessione delle misure.

Ciò in quanto, il legale che assiste il debitore, dovrà necessariamente depositare, in seno ai procedimenti di esecuzione forzata in corso, **apposita Istanza di sospensione con allegato il provvedimento di concessione delle misure emesse dal Giudice del sovraindebitamento.**

In tale caso, ricorrono i presupposti ex art. 623 c.p.c., in base al quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, *“salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge”* ovvero, in questo caso, dall'art. 70, comma 4, CCII.

«L'assenza di automatic stay nel concordato minore»

Per completezza, vediamo cosa avviene nel concordato minore:

Anche nel concordato minore, non c'è automatic stay, ovvero il blocco automatico delle azioni esecutive e cautelari per effetto del solo deposito della domanda di omologa.

Su apposita istanza del debitore, con il decreto di apertura della procedura di concordato minore, il Giudice **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali**, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78, comma 2, lett. d), CCII).

- Si noti che manca il verbo «può» e mancano i riferimenti - che abbiamo visto per il consumatore - per l'esercizio della discrezionalità da parte del Giudice nella concessione delle misure protettive (pregiudizio della fattibilità del piano, conservazione dell'integrità del patrimonio).
- Si noti, altresì, che nel concordato minore non è prevista la possibilità, da parte dei creditori (o d'ufficio) di depositare istanza di revoca delle misure protettive nel caso di compimento di atti in frode da parte del debitore

Salva l'applicazione per analogia delle norme relative al consumatore.

«Le procedure esecutive individuali nel concordato minore»

È utile, nel caso di procedimenti di esecuzione forzata in corso già alla data del deposito della domanda di omologa del concordato minore, che nell'istanza ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, **vengano elencati e precisati i procedimenti di esecuzione forzata in corso** (Tribunale e numeri di R.G.), in modo tale che siano trasfusi nel provvedimento di concessione delle misure.

Ciò in quanto, il legale che assiste il debitore, dovrà necessariamente depositare, in seno ai procedimenti di esecuzione forzata in corso, **apposita Istanza di sospensione con allegato il provvedimento di concessione delle misure emesse dal Giudice del sovraindebitamento.**

In tale caso, ricorrono i presupposti ex art. 623 c.p.c., in base al quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, *“salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge”* ovvero, in questo caso, dall'art. 70, comma 4, CCII.

«L'automatic stay nella liquidazione controllata»

Per completezza, vediamo, infine, cosa avviene nella liquidazione controllata:

L'art. 270, comma 5, CCII richiama l'applicabilità degli artt. 150 e 151 CCII alla liquidazione controllata:

- l'art. 151 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore
- l'art. 150 CCII stabilisce che, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, **nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare**, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, **può essere iniziata o proseguita** sui beni compresi nella procedura.

Nel CCCII, in materia di sovraindebitamento, questo è l'unico caso di automatic stay, ovvero del blocco automatico delle azioni per intervenuta apertura della procedura di liquidazione, senza necessità di istanza ad hoc (come invece è richiesto per il concordato minore e per la ristrutturazione dei debiti del consumatore).

«SCHEMA RIEPILOGATIVO delle MISURE PROTETTIVE nel SOVRAINDEBITAMENTO ex CCII»

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- Necessità per il debitore di inserire, nella domanda di accesso, istanza ex art. 70, comma 4, CCII (no automatic stay)
- Discrezionalità del Giudice sulla concessione
- Facoltà di chiederne la revoca da parte dei creditori per atti in frode (o d'ufficio)

Concordato minore:

- Necessità per il debitore di inserire, nella domanda di accesso, istanza ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII (no automatic stay)
- Nessuna discrezionalità del Giudice sulla concessione
- Nessuna facoltà di chiederne la revoca da parte dei creditori per atti in frode (o d'ufficio)

Liquidazione controllata:

- Automatic stay vero e proprio (no istanza)

**«SCHEMA RIEPILOGATIVO
delle MISURE PROTETTIVE
nel SOVRAINDEBITAMENTO ex L. n. 3/2012 »**

Nota bene:

Nella L. n. 3/2012, l'automatic stay era previsto:

- nella liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. b)
- nell'accordo con i creditori ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a)

Diversamente, nel piano del consumatore, occorre presentare apposita istanza ed il Giudice aveva discrezionalità nella concessione delle misure, in ragione del pregiudizio della fattibilità del piano.

«Il procedimento giudiziale nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Come accennato, i rapporti con il Giudice non si esauriscono nell'adempimento del contenuto tassativo della Relazione del Gestore della crisi O.C.C. e delle attestazioni esaminate.

La funzione di ausilio nei confronti del Giudice impone che il Gestore della crisi O.C.C., su **eventuale e specifica richiesta**, fornisca chiarimenti, integrazioni, modifiche o supplementi di indagine, che il Giudice possa ritenere di volta in volta necessari:

- qualora emergano profili di **criticità** della proposta
- qualora vengano presentate **contestazioni** da parte dei creditori.

«Il procedimento giudiziale nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Durante il procedimento giudiziale, il Gestore della crisi O.C.C. **supporta** il Giudice nelle seguenti attività:

Entro 30 giorni dal decreto di ammissione della proposta e del piano (con annessa pubblicazione sul sito internet del Tribunale), il Gestore della crisi O.C.C.:

- **comunica il decreto, la proposta ed il piano a tutti i creditori** (art. 70, comma 1, CCII), unitamente alla richiesta di comunicazione della pec, cui inviare le successive comunicazioni (in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate con deposito in cancelleria), (art. 70, comma 2)
- Avvisa i creditori che, **entro i 20 giorni successivi**, possono presentare **osservazioni** alla proposta ed al piano, inviandole presso la pec del Gestore della crisi O.C.C. (art. 70, comma 3, CCII)

«L'omologa del piano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Scaduto il termine di 20 giorni, entro i quali i creditori possono presentare **osservazioni** alla proposta ed al piano, inviandole alla pec del Gestore della crisi O.C.C., quest'ultimo, **entro 10 giorni**, ha il compito di (art. 70, comma 6, CCII):

- **raccogliere** tutte le osservazioni pervenute e **sentire** il debitore in merito ad esse, anche al fine di raccogliere informazioni, chiedere chiarimenti ed eventuali documenti integrativi
- **riferire** al Giudice quanto sopra, anche proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie

A questo punto, il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, **omologa** il piano con **sentenza** e ne dispone, ove necessario, la **trascrizione** a cura del Gestore della crisi O.C.C., dichiarando chiusa la procedura (art. 70, comma 7, CCII).

La sentenza di omologa del piano del consumatore è comunicata altresì ai creditori e pubblicata sul sito Internet del Tribunale entro 48 ore, presumibilmente, a cura del gestore della crisi O.C.C. o secondo quanto indicato in sentenza (art. 70, comma 8, CCII)

«Impugnabilità della sentenza di omologa del piano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

La sentenza con la quale viene omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII.**

L'art. 51 CCII disciplina il reclamo avverso le sentenze che omologano il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, gli accordi di ristrutturazione o avverso le sentenze che dichiarano l'apertura della liquidazione giudiziale.

Si presume applicabile anche per il concordato minore e per la liquidazione controllata.

Il termine di **30 giorni** per la proposizione del reclamo decorre

- dalla data di comunicazione della sentenza di omologa per i creditori e
- dalla data di pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale per gli altri interessati.

«Le contestazioni dei creditori nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

L'art. 70, comma 9, CCII contempla il caso in cui, in sede di deposito di osservazioni da parte dei creditori, venga contestata la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rispetto all'ipotesi della liquidazione controllata.

Quando un creditore – nel depositare le proprie osservazioni alla proposta ed al piano comunicati dall'OCC – **contesta la convenienza** della proposta, **il giudice omologa** il piano, se ritiene che il credito dell'opponente possa essere **soddisfatto dall'esecuzione del piano**, in misura **non inferiore** all'alternativa liquidatoria (*cram down* generico).

«L'esecuzione del piano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Una volta omologato il piano, la **funzione di vigilanza** sull'esecuzione del piano è affidata al Gestore della crisi, che ne riferisce al Giudice (art. 71 CCII):

- il Gestore della crisi O.C.C. vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le **sottopone al Giudice**, se necessario;
- alle eventuali procedure competitive previste dal piano provvede lo stesso debitore, ma sotto il **controllo** e con la collaborazione del Gestore della crisi O.C.C.;
- **ogni 6 mesi**, il Gestore della crisi O.C.C. **riferisce al Giudice** per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano;
- terminata l'esecuzione del piano, il Gestore della crisi O.C.C., sentito il debitore, **presenta al Giudice** la relazione finale;

«I casi di revoca dell'omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

- il Gestore della crisi O.C.C. è tenuto a **segnalare al Giudice** ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 72, comma 3, CCII).

Fatti rilevanti ai fini della revoca dell'omologazione del piano del consumatore:

- Quando è stato, dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti
- Quando risultano commessi altri atti in frode ai creditori
- In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal piano
- In caso di sopravvenuta inattuabilità del piano, senza possibilità di modificarlo.

«I casi di revoca dell'omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Tutto quanto sopra presuppone l'onere, da parte del **professionista del debitore**, di tenere informato il Gestore della crisi O.C.C.:

- **dell'andamento dell'esecuzione del piano del consumatore,**
- **di eventuali difficoltà sopraggiunte,**
- **dello svolgimento e degli esiti delle eventuali procedure competitive,**
- **del verificarsi di cause per la revoca dell'omologazione del piano del consumatore**

«I compensi del Gestore della crisi O.C.C. nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Abbiamo visto come, terminata l'esecuzione del piano, il Gestore della crisi O.C.C., sentito il debitore, **presenti al Giudice** la relazione finale.

Se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice procede alla liquidazione del **compenso** del Gestore della crisi O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento (art. 71, comma 4, CCII).

Nella liquidazione del compenso del Gestore della crisi O.C.C., il Giudice tiene conto della **diligenza prestata** (art. 71, comma 6, CCII).

«Le conseguenze della mancata omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

In caso di **diniego dell'omologazione** del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice provvede con **decreto motivato** e dichiara **l'inefficacia delle misure protettive** eventualmente accordate in precedenza su istanza del debitore (art. 70, comma 10, CCII).

In questo caso, lo stesso debitore, con apposita istanza, può chiedere al Giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, di dichiarare aperta la procedura di **liquidazione controllata** ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII.

In caso di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, **il creditore** (o il pubblico ministero) può presentare istanza al Giudice per l'apertura della procedura di **liquidazione controllata** esclusivamente nel caso in cui il debitore abbia commesso **atti in frode**.

«Le conseguenze della mancata omologa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Contro il decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, **è ammesso reclamo** ai sensi dell'art. 50 CCII entro 30 giorni.

L'art. 50 CCII disciplina il reclamo avverso il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

È applicabile anche per il concordato minore e per la liquidazione controllata, in quanto compatibile.

Il termine di **30 giorni** per la proposizione del reclamo da parte del debitore (o del pubblico ministero) decorre dalla data di comunicazione del decreto di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Ad oggi, non sono note sentenze di omologa di piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII, ovvero sentenze già diffuse sulle principali riviste.

È stato tuttavia diffuso il provvedimento di **estinzione** della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII, per **rinuncia da parte del debitore** dopo il decreto di ammissione e prima che il Giudice si pronunciasse sull'omologa (**Trib. La Spezia 11 agosto 2022**, su dirittodellacrisi.it).

Il Giudice ha accolto la rinuncia del debitore ed estinto la procedura sulla base dei seguenti motivi:

- La domanda di concordato preventivo, pur costituendo atto processuale, ha sostanzialmente contenuto negoziale (trattandosi di proposta contrattuale che deve essere accettata dalla massa creditoria), ed è improduttiva di effetti vincolanti per il debitore sino all'omologazione del Tribunale.
- La rinuncia alla domanda di concordato preventivo non soggiace ai principi di cui all'art. 306 cpc (che richiede il consenso delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del procedimento) ed è dunque praticabile dal debitore unilateralmente, e cioè senza il consenso dei creditori, sino all'eventuale omologa da parte del Tribunale (ex plurimis, Cass. n. 25479/2019);

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

- L'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di rinuncia alla domanda di concordato preventivo è **applicabile anche alla procedura di piano del consumatore (ed anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore** di cui agli artt. 67 e seguenti CCII), dovendosi identificare **la proposta di piano del consumatore** quale atto formalmente processuale, avente contenuto sostanziale di **atto giuridico unilaterale** ex art. 1324 cc, volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore, **ma improduttivo di effetti vincolanti per il proponente sino alla data dell'omologazione e pertanto rinunciabile dal proponente sino alla data dell'omologazione.**

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Conversione della procedura in liquidazione.

Tribunale di Mantova 7 giugno 2022.

Il Giudice, ritenendo **non omologabile il piano del consumatore** proposto, **ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione** ritenuto che, benché l'istanza di conversione non sia espressamente contemplata per l'ipotesi in esame, deve ritenersi ammissibile sia perché prevista dagli artt. 14 bis e 11 l. 3/2012 in casi in cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non possa più utilmente proseguire, sia perché nel rito camerale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sicché nel corso di esso possono essere proposte anche domande nuove (Corte Cost. 8 aprile 2021, n. 61; Cass. 24 ottobre 2003, n. 6035; Cass. 25 ottobre 2000, n. 14022) e risultando siffatta possibilità conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all'istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter.

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Rigetto per mancata prova del sovraindebitamento.

Tribunale di Salerno 14 aprile 2022.

Il Giudice ha rigettato il ricorso per **mancanza dell'attestazione in ordine al presupposto oggettivo**. In fase istruttoria è emerso che il debitore ha un patrimonio immobiliare dal valore tale da garantire non solo integralmente il debito ipotecario ma anche in termini ragionevoli il privilegio mobiliare e il debito chirografario.

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

No alla sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Mantova 18 febbraio 2022.

Il Giudice ha omologato il piano del consumatore rilevando **l'impossibilità di disporre la sospensione richiesta dal ricorrente della giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo** in quanto l'art. 12 bis, comma 2, l. 3/2012 prevede che “quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, mentre nel caso di specie non pende alcun procedimento di esecuzione forzata ma solo una causa di cognizione. Ad ogni modo, l'istanza di sospensione può essere ripresentata, laddove nelle more dello svolgimento dell'udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive.

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Condizioni per la falcidia del creditore ipotecario.

Tribunale di Rimini 27 ottobre 2021.

E' ammissibile il piano del consumatore che preveda **il mantenimento dell'abitazione** in proprietà del ricorrente a fronte del **pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado e pagamento a stralcio dell'ipotecario di secondo grado**, con soddisfo, per entrambi, mediante un piano rateale pluriennale (nella specie, 84 mesi), a condizione che il Gestore della crisi **attesti** che al creditore ipotecario di secondo grado sia riservato un trattamento non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, Il periodo l. 3/2012.

«La giurisprudenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Omologa con rigetto opposizione del creditore non meritevole.

Tribunale di Palermo 24 maggio 2021.

Il Tribunale ha omologato il piano **rigettando le contestazioni sollevate dal creditore non meritevole**, privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa, ai sensi dell'art. 12bis co. 3bis, avuto riguardo alla circostanza che **lo stesso ha contribuito a determinare l'aggravamento della situazione di indebitamento violando i principi di cui all'art. 124 bis T.U.B.** Il Professionista ha argomentato che, ad eccezione dei primi finanziamenti, i successivi rapporti di finanziamento e, in genere, le successive erogazioni di credito sono stati concessi dagli intermediari finanziari **senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore**, stante l'insufficienza del reddito disponibile rispetto all'entità delle rate mensili da sostenere per la restituzione degli importi erogati.

Grazie per l'attenzione.
Avv. Francesca Monica Cocco